

**Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-ROMA
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 42 C.P.A.**

NEL GIUDIZIO RG. 8320/2022

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

**E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Per **IACOVONE LETIZIA** (CF: CVNLTZ88B54H501E), nata a Roma il 14.09.1988 e res. in Pomezia, Via Levante 23, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini (CF: GSTTZN58L51H413A), giusto mandato in calce al presente atto, e presso di lei domiciliata all'indirizzo PEC avvtizianaagostini@puntopec.it, ove dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni. Si indica il numero di telefax 0771567440;

- *ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588) in persona del Ministro *pro-tempore*

M.I. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – U.S.R. PER IL LAZIO (CF: 97248840585) in persona del Direttore Generale *pro-tempore*,

entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 (00186), Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti*

CUTICONE Stefano, res. in Trevignano Romano (RM), Via Vigna Rosa 42

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto di approvazione (registro decreti r. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e della stessa graduatoria per la classe di concorso A050 approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV;
- di tutti gli altri atti premessi, connessi e consequenziali.

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

IN RELAZIONE AL RICORSO

proposto da **Iacovone Letizia**, nata a Roma il 14.09.1988 e res. in Pomezia, Via Levante 23, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini (CF: GSTTZN58L51H413A), contro **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (CF: 80185250588) in persona del Ministro *pro-tempore* **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – U.S.R. PER IL LAZIO** (CF: 97248840585) in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, e nel contraddittorio di Cuticone Stefano;

per l'annullamento:

- dell'esito della prova scritta relativa ai posti banditi nella Regione Lazio per le classi di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) di cui al concorso ordinato bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, prove sostenute dalla ricorrente in data 12.05.2022, Turno T2, nella parte relativa alla correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 62/100, nonché dell'ignoto provvedimento con il quale il Ministero ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente;
- dei questionari somministrati alla ricorrente in occasione delle prove scritte per la cl. A050 e in particolare i quesiti nn. 10, 13, 28, 29, 33 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 c. 1 d.m. 326/2021 e art. 3 del D.D. 23/2022 nonché del correttore e del foglio risposte;
- dei quiz sottoposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e i quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
- dell'avviso prot. N. 20240 del 21.5.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A050 nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

L'odierna ricorrente, in possesso dei giusti titoli, ha presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario bandito con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche).

Il concorso è stato indetto su base regionale per la copertura di iniziali 25.000 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, contingente elevato a 33.000 posti con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità:

1. Per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
2. Per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente è stata convocata per lo svolgimento delle prove scritte in data 21.4.2022, prove che si sono tenute il successivo 12 maggio in turno pomeridiano.

Successivamente allo svolgimento delle prove scritte alla ricorrente veniva comunicato l'esito ottenendo la valutazione di 62/100.

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma “Concorsi e procedure selettive” predisposta dal Ministero dell’Istruzione, la ricorrente poteva avere accesso agli elaborati.

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali e, per di più, non fornendo il materiale minimo necessario per l’elaborazione della risposta corretta, quali penne e carta.

Alla docente non è stato pertanto consentito l’espletamento delle prove concorsuali in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento delle stesse, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto la ricorrente ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i motivi analiticamente articolati nel ricorso principale.

All’esito dell’udienza del 18 luglio 2023, il Giudice adito ha rilevato d’ufficio che in data 17.8.2022 era stata pubblicata la graduatoria finale del concorso per cui è causa e ha, conseguentemente, prospettato un problema di procedibilità del ricorso presentato dalla ricorrente, invitandola a controdedurre sul punto mediante il deposito di memoria e fissando, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

Il decreto di approvazione (registro decreti r. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV è illegittimo e va annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. DIFETTO DELLA BASE LEGALE DELLA PUBBLICAZIONE EX ART. 41

C. 2 C.P.A. – MANCATO DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

Ai sensi dell'art. 41 c. 2 c.p.a., la pubblicazione del provvedimento è un evento idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione quando la stessa è *“prevista dalla legge o in base alla legge”*.

Occorre pertanto compiere una rassegna normativa al fine di evidenziare come la disciplina *ratione temporis*, applicabile alla procedura per cui è causa, non contempli un'idonea base legale per consentire alla pubblicazione online della graduatoria di far decorrere il termine di impugnazione.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che tale base non è rinvenibile nell'art. 15 c. 4 del bando di concorso, il quale dispone che le graduatorie *“sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR”*.

Il bando di concorso è infatti un atto amministrativo generale privo di natura normativo-regolamentare, mentre l'art. 41 c. 2 c.p.a. richiede che la pubblicazione sia prevista da una fonte del diritto di rango primario.

Volendo analizzare la normativa oggi vigente, occorre evidenziare che l'art. 15 del DPR 487/1994, oggi riformato dal DPR 82/2023, prevede al comma sesto che *“le graduatorie dei concorsi [...] sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.”*.

Tale norma, oggi, funge da base legale in modo che l'evento della pubblicazione online sia idoneo a consentire l'avvio del computo decadenziale per la proposizione dell'azione di annullamento avverso la graduatoria di concorso.

La stessa, tuttavia, non è applicabile alla vicenda per cui è causa per ragioni di diritto intertemporale.

Come chiaramente affermato dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2011 *“in materia di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure “in itinere” alla data della loro entrata in vigore, in quanto il “principio tempus regit actum” attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad*

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”.

In conformità al principio di diritto sopra esposto deve escludersi che la riformata disposizione dell’art. 15 del DPR 487/1994 sia applicabile al concorso per cui è causa, in quanto il bando di concorso risulta anteriore alla data di entrata in vigore della riforma.

La presente procedura è quindi regolata dalla disciplina previgente, con la conseguenza che la disposizione del bando che prevede che la graduatoria sia pubblicata sul sito dell’albo pretorio e del USR del Lazio non è sufficiente a far sì che tale evento sia idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento, mancando infatti quella “base legale” che l’art 41 c. 2 c.p.a. necessariamente richiede.

Tale asserzione trova conforto nella giurisprudenza amministrativa prevalente, ben compendiata dalla pronuncia del Cons. di Stato, sez. III, 28 settembre 2018 n. 5570, occupatasi di una vicenda analoga a quella per cui è causa in cui il provvedimento lesivo era stato impugnato dal privato dopo il decorso di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione online. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato che *“la pubblicazione telematica di un atto amministrativo può essere effettuata solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative, costituendo la stessa una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione”*. L’assenza di una base legale tale da consentire che la pubblicazione sul solo sito dell’USR faccia decorrere il termine per impugnare obbliga l’interprete a ritenere che il computo decadenziale debba decorrere a far data dall’udienza del 18.7.2023, in conseguenza del rilievo d’ufficio sull’esistenza del provvedimento compiuto dal giudice adito all’esito della stessa: solo in tale data la ricorrente ha, infatti, ricevuto una “piena conoscenza” della graduatoria lesiva, oggi impugnata.

**2. TEMPESTIVITA’ DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – RIMESSIONE
IN TERMINI EX ART. 37 C.P.A.**

Nella denegata e incomprensibile ipotesi in cui il Giudice adito debba ritenere che la pubblicazione sul solo sito dell’USR Lazio sia idonea a far decorrere il termine decadenziale

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

per la proposizione dell'azione di annullamento, deve comunque evidenziarsi che le singole modalità di pubblicazione non consentono di sussumere tale nel concetto di pubblicazione di cui all'art. 41 c. 2 c.p.a.

Ai sensi dell'art. 41 c. 2 c.p.a., tre sono gli eventi da cui comincia a decorrere il *dies a quo* per la proposizione dell'azione di annullamento: la comunicazione individuale, la piena conoscenza o il giorno di scadenza del termine previsto per la pubblicazione.

La *ratio* per cui il termine per l'impugnazione del provvedimento decorre dal giorno ultimo per la pubblicazione del provvedimento si individua nell'onere che la legge impone al privato, che è tenuto periodicamente a consultare le piattaforme online della p.a. per verificare se il provvedimento che lo interessa è stato effettivamente adottato. La norma realizza un contemperamento tra due diverse esigenze: quella di assicurare che il termine per l'impugnazione decorra solo in conseguenza della percezione della lesione da parte del privato destinatario dell'azione amministrativa e, dall'altro, responsabilizzare il privato stesso che, in presenza di provvedimenti soggetti a pubblicazione, non può assumere un atteggiamento puramente passivo.

Il punto di equilibrio si individua pertanto nello sforzo diligente ed esigibile da parte del privato: qualora l'impegno per il reperimento del provvedimento pubblicato richieda uno sforzo non esigibile dal privato, in quanto superiore alla soglia della diligenza ordinaria, deve ritenersi che l'evento della pubblicazione di cui all'art. 41 c. 2 c.p.a. non sia integrato.

È riprova di quanto esposto la previsione legislativa dell'istituto della rimessione in termini: l'ignoranza non rimproverabile in quanto oggettivamente dipendente da ragioni di incertezza giustifica, infatti, la rimessione in termini del ricorrente.

La vicenda per cui è causa risulta perfettamente sussumibile nell'ipotesi ora descritta.

Ai sensi dell'art. 15 c. 4 del bando di concorso, le graduatorie “*sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR*”.

La clausola del bando prevede quindi che la pubblicazione debba avvenire (anche) su due diverse piattaforme, l'albo pretorio e il sito internet dell'USR.

Già in relazione a tale aspetto si registra una violazione commessa dall'amministrazione resistente, incidente sulla conoscibilità, da parte del privato, del provvedimento oggi

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

impugnato, in quanto la pubblicazione della graduatoria impugnata non è mai avvenuta sull'albo pretorio.

Quanto invece alla pubblicazione compiuta sul sito dell'USR, questa presenta plurimi profili di criticità che non rendono esigibile la conoscenza della graduatoria impugnata da parte del privato.

In primo luogo, utilizzando "A050" oppure "A050 graduatoria" come chiave di ricerca, emergono una moltitudine di risultati, neanche indicizzati in ordine cronologico, tra i quali non figura il decreto oggi impugnato.

Inoltre, impostando una ricerca per date, a quella del 17.8.2022 non si rinviene, paradossalmente, alcun risultato.

Il sito dell'USR, in sostanza, non consente in alcun modo un'agevole consultazione e il candidato in attesa della graduatoria non è posto in condizioni di rintracciare tale provvedimento neanche con uno sforzo diligente.

Se si pensa, poi, che l'affidamento sulla mancata pubblicazione del provvedimento finale da parte del ricorrente era rinforzato dalla circostanza che sull'albo pretorio non è avvenuta alcuna pubblicazione, pur essendo ciò prescritto dall'art. 15 c. 4 del bando di concorso, ne deriva che l'ignoranza della stessa circa l'esistenza della graduatoria deve assolutamente ritenersi giustificata.

Diversamente opinando, si legittimerebbe un operato opaco della p.a. che, procedendo alla pubblicazione dei provvedimenti secondo modalità non chiare e contrarie al principio di trasparenza, le consentirebbero di arginare il fenomeno dei ricorsi giurisdizionali, pretermettendo il diritto di difesa dei privati che sono coinvolti dall'azione amministrativa.

Deve quindi ritenersi che il caricamento del provvedimento sul sito web dell'USR, alla luce della modalità concretamente adottate, non integra il concetto di "pubblicazione" di cui all'art. 41 c. 2 c.p.a.

Di conseguenza, deve ritenersi che il *dies a quo* per procedere all'impugnazione della graduatoria sia da collocarsi nel giorno 18 luglio 2023, in conseguenza del rilievo d'ufficio sull'esistenza del provvedimento compiuto dal giudice adito all'esito dell'udienza.

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

In subordine, qualora il giudice adito ritenga che la pubblicazione del provvedimento impugnato con modalità oscure e labirintiche sia comunque idonea a far decorrere il termine per la proposizione dell'azione di annullamento ex art. 41 c. 2 c.p.a., si chiede la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. data l'assoluta scusabilità dello stato di ignoranza che le fa capo.

**3. INVALIDITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA – VIOLAZIONE DI
LEGGE ED ECCESSO DI POTERE EX ART. 21 OCTIES L. 241/1990**

Il principio di derivazione comporta che tutti i vizi che affliggono il procedimento e i relativi atti riverberano sulla legittimità del provvedimento finale.

Tale principio, elaborato rispetto a un contesto procedimentale “semplice”, in cui vi è un unico procedimento e un unico provvedimento finale, è stato esteso anche alle ipotesi in cui più provvedimenti amministrativi finali versano in un rapporto di consequenzialità, il quale si individua quando o un atto, detto presupposto, distinto ed autonomo rispetto ad altro atto, detto presupponente ne costituisce il fondamento condizionandone l'esistenza e la validità.

In tal modo viene a configurarsi la figura della c.d. invalidità derivata, già da tempo nota in ambito civilistico in applicazione della teoria del collegamento negoziale.

L'invalidità derivata può essere di due effetti, viziante e caducante: nel primo caso, che costituisce regola generale, il vizio che affligge il primo provvedimento riverbera sul secondo solo in chiave viziante, dimodoché si rende necessaria un'autonoma impugnazione dello stesso in quanto la caducazione del primo non determina, in automatico, una caducazione del secondo; nel secondo caso, invece, che viene in rilievo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello presupposto, la caducazione del provvedimento travolge automaticamente anche il provvedimento a valle.

Nel caso che ci interessa, viene in rilievo una tipica ipotesi di invalidità derivata di tipo viziante, in cui i vizi degli atti della procedura concorsuale determinano l'illegittimità della graduatoria finale.

In particolare, nel ricorso principale sono state mosse censure attinenti alla formulazione e la correttezza di alcuni quesiti relativi alle prove concorsuali e, altresì, alla scelta del singolo

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

istituto di adottare delle regole di svolgimento ingiustificatamente vessatorie e, vieppiù, discriminatorie rispetto a quelle adottate da diversi istituti.

In conseguenza di tali vizi si è dedotto che la ricorrente non ha incolpevolmente raggiunto il punteggio minimo per accedere alla prova orale.

La graduatoria oggi impugnata si è quindi formata sulla base di una procedura che si è sviluppata in modo illegittimo, in quanto alcuni candidati, tra i quali c'è la ricorrente, che meritavano l'accesso alla prova orale, non hanno potuto espletarla per vizi attinenti alla procedura concorsuale.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto attiene al *fumus*, si rinvia ai motivi articolati nel ricorso principale e nel presente ricorso.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si reitera quanto affermato in sede di ricorso principale, laddove si è evidenziato che il danno grave e irreparabile risulta essere *in re ipsa*. Ciò è tanto più vero alla luce del fatto che le prove orali si sono concluse e si è ormai formata la graduatoria definitiva.

La mancata sospensione degli effetti di quest'ultima rischia di realizzare un pregiudizio definitivo e irreversibile in quanto, se l'amministrazione decidente decidesse di attuarla attribuendo incarichi ai candidati collocati nella stessa, la ricorrente vedrebbe irrimediabilmente preclusa la propria pretesa, anche laddove dovesse risultare fondata all'esito del giudizio in corso.

Nel merito, si chiede di accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

1. Ritenere tempestiva l'impugnazione de decreto di approvazione (registro decreti r. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e delle graduatoria allegata relativa alla classe di concorso A050;
2. In subordine disporre la rimessione in termini in accoglimento del secondo motivo di ricorso;

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

3. Per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati e in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria di spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esentata dal pagamento in ragione del reddito come da autodichiarazione che si allega.

Si depositano i seguenti documenti:

- All. 1: mandato
- All. 2: dichiarazione di esenzione
- All. 3: decreto di approvazione (registro decreti r. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e graduatoria allegata relativa alla classe di concorso A050 approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV
- All. 4: ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 12267/2023

Latina, 27 luglio 2023

Avv. Tiziana Agostini

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

Espone

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria relativa al concorso ordinato bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati nella graduatoria oggi impugnata;

Avv. Tiziana Agostini
Patrocinante in Cassazione

Rilevato che

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso si

Formula istanza

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati collocati nella graduatoria oggi impugnata attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione.

Latina, 27 luglio 2023

Avv. Tiziana Agostini

TIZIANA
AGOSTINI
Firmato digitalmente
da TIZIANA AGOSTINI
Data: 2023.07.27
11:23:02 +02'00'